

Scheda n. 5

Allegata al:

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER IL TRIENNIO 2018/2020

INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, viene determinata una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa.
4. I criteri per l'attribuzione della indennità di cui al presente articolo sono i seguenti:
 - a. Comandante del servizio di polizia Locale
qualora non incaricato di Posizione Organizzativa € 3.000/annui
 - b. Vice comandante del servizio di polizia locale
qualora non incaricato di Posizione Organizzativa Categ.D € 2.000/annui
 - c. Commissario Categoria "D"
che svolga le più alte funzioni di coordinamento e controllo; € 1.500/annui
 - d. Specialista di vigilanza Categoria D
che svolga le più alte funzioni di coordinamento e controllo; € 1.000/annui

1. Qualora il personale della polizia locale abbia già attribuita la responsabilità ai sensi dell'art17 comma 2 lett f) del Ccnl 1.04.1999, l'indennità di funzione sostituisce l'indennità per specifiche responsabilità anche nella misura dell'importo attribuito.

2. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi)

3. L'indennità di cui al presente articolo:

- a. è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;
- b. è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
- d. è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
- e. non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies;

8. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.

a)